

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

" ANTONIO GIAFFREDA-ONLUS "

Le persone nel presente atto in calce indicate, riunite oggi 19/09/11 nella sede di Firenze, Via delle Ballodole, 9/33

COSTITUISCONO

un'Associazione ONLUS (Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale) secondo il disposto del D. Lgs. 460/97, art. 10.

L'associazione assume il nome di "Associazione ANTONIO GIAFFREDA-ONLUS", con sede sociale in Firenze, Via delle Ballodole, 9/33 e ha durata illimitata.

L'associazione " ANTONIO GIAFFREDA-ONLUS ", senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'attività principale dell'Associazione consiste nella raccolta fondi per sostenere l'attività di beneficenza svolte da altre associazioni Onlus o da enti pubblici e privati impegnati in progetti solidaristici, sia in Italia che all'estero.

L'associazione nasce perché da sempre la famiglia Giaffreda e la Società Mef s.r.l., sono state sensibili ai bisogni di chi nella vita è stato meno fortunato e hanno sempre cercato di aiutare i soggetti più svantaggiati, attraverso il sostegno fornito ad una serie di organizzazioni non lucrative ritenute affidabili.

Ma dalla scomparsa prematura dell'amato Antonio, fondatore dell'azienda, nonché guida dell'intera famiglia, hanno invece sentito il desiderio di creare un'associazione che fosse legata direttamente al suo nome e ai valori della solidarietà umana in cui profondamente credeva, che potesse durare nel tempo.

Lo scopo dell'associazione è quello di sostenere i progetti di carattere umanitario, non lucrativi, che riguardino il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alle iniziative riguardanti l'assistenza sanitaria e l'istruzione, temi a cui era profondamente legato Antonio per motivi concernenti la sua straordinaria esperienza di vita.

La salute, per la quale ha combattuto con tutte le sue forze sin da giovane, potendo contare sull'appoggio e la generosità di uomini e donne che gli garantirono il diritto alle cure mediche, fino alla fine della sua esistenza terrena, affrontata con dignità e coraggio.

L'istruzione, in quanto pur non avendo avuto la possibilità di studiare, ha sempre ammirato il sapere e la conoscenza, guidato da una insaziabile curiosità nei confronti della vita, credendo fermamente nell'importanza dello studio e anche della formazione in ambito lavorativo.

Abbiamo ritenuto pertanto che la strada migliore per perseguire con il massimo successo gli obiettivi di questa importante iniziativa, nel Suo nome, fosse la creazione di un'associazione a lui dedicata, in modo da consentire a tutti coloro

(parenti, amici, fornitori, clienti, collaboratori) che hanno avuto il piacere di conoscerLO, stimarLO ed amarLO, di aderire e sostenere questo progetto solidaristico.

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Esse nominano:

PICONE VANDA (PCNVND46R66D612H) Presidente pro-tempore;

inoltre nominano membri pro-tempore del Consiglio Direttivo:

GIAFFREDA CHRISTIAN (GFFCRS74R02D612P) Vice-presidente pro-tempore

GIAFFREDA EMILIO (GFFMLE40T06I059W) Tesoriere pro-tempore

GIAFFREDA LEONARDO (GFFLRD70T26D612X) Consigliere pro-tempore

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto. Esse diventano ipso facto soci fondatori dell'Associazione "ANTONIO GIAFFREDA" - ONLUS.

1. PICONE VANDA - nata a Firenze il 26/10/46

residente a Firenze, Via delle Ballodole, 9/33 - cittadina italiana

codice fiscale PCNVND46R66D612H

firma

2. GIAFFREDA CHRISTIAN - nato a Firenze il 02/10/74

residente a Firenze, Via di Castello, 63 - cittadino italiano

codice fiscale GFFCRS74R02D612P

firma

3. GIAFFREDA EMILIO - nato a Chiesanuova-Sannicola (LE) il 06/12/40

residente a Firenze, Via delle Montalve, 21/N - cittadino italiano

codice fiscale GFFMLE40T06I059W)

firma

4. GIAFFREDA LEONARDO - nato a Firenze il 26/12/70

residente a Firenze, Via delle Ballodole, 9/33 - cittadino italiano

codice fiscale GFFLRD70T26D612X

firma

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Comitato della Provincia
DIREZIONE DISTrettuale FIRENZE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIRENZE
ANTONINO GIUFFRÈ IL 20 SET 2011 AL
N. 17496 ESATTI EURO. 168,00
IL DIRETTORE



STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

.....

Art. 1

È costituita una associazione denominata " ANTONIO GIAFFREDA organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza alla luce della modifica normativa introdotta dal D.L.185/2008 Art. 30 comma 4, che ha aggiunto al comma 2 del Dlvo 460/97, il comma 2 bis che considera attività di beneficenza, anche la concessione di erogazioni gratuite di denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale, o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente negli stessi settori riservati alle Onlus per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Gli enti sostenuti dall'associazione potranno essere sia nazionali che esteri, in tal caso l'associazione s'impegna a comunicare all'autorità fiscale i dati identificativi dell'organizzazione utilizzata all'estero.

Per perseguire tale scopo l'associazione potrà svolgere coi limiti posti dalla legge tutte le attività elencate dall'art. 10 comma 1 lettera a) del DLVO 460/97.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'associazione ha sede in Firenze 50139, Via delle Ballodole, 9/33 , eventuali cambi di sede nell'ambito dello stesso territorio comunale non comporteranno modifiche statutarie.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate provenienti dalle attività direttamente connesse all'attività istituzionale svolte dall'associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale di associazione che viene stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno 2011 e successivi in € 100.00, eventuali aumenti o diminuzioni della stessa non comporteranno modifiche statutarie. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il collegio dei revisori dei conti(eventuale)

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina eventuale del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante raccomandata R.R. inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La rappresentanza per delega è ammissibile solo nel caso in cui l'associazione dovesse assumere la forma di una struttura complessa con un numero elevato di associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a quattro membri e resta in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.14

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso o diversa valutazione dei fatti, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà il presidente del tribunale di Firenze.


NORMA DI CHIUSURA

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Regolato dalla assemblea
DIREZIONE PER I AFFARI DI FIRENZE
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO
AL TOPOGRAFICO N. 2.0. 566. 2011 AL
N. 17486 DATA 11/01/2011 168,00 ✓
IL DIRETTORE





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

UFFICIO COMPETENTE : UT FIRENZE 2

CODICE FISCALE 94203340487	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ANTONIO GIAFFREDA ONLUS
--

TIPO ATTIVITÀ 889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DELLE BALLODOLE 9-33
--

C.A.P. 50139	COMUNE FIRENZE	PROV. FI
-----------------	-------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PCNVND46R66D612H	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PICONE VANDA

DATA 20/09/2011

IL FUNZIONARIO



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT FIRENZE 1
--



Amministrazione: AGE - Agenzia delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRTOS**

Oggetto: **ONLUS - ISCRIZIONE - ASSOCIAZIONE ANTONIO GIAFFREDA ONLUS**

Classificazione:

Mittente: **ASSOCIAZIONE ANTONIO GIAFFREDA ONLUS**

Num. protocollo: **0037389**

Data: **20/09/2011 12:46:34**

Ufficio: **Ufficio Protocollo Generale**

